



Comune di Forlì

PATTO DI COLLABORAZIONE PER L' APERTURA E CHIUSURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VILLA ROMITI

In Forlì, con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, in esito della deliberazione di Giunta Comunale, n. 130 del 22 Aprile;

TRA

il COMUNE di FORLÌ'

con sede in P.zza Saffi n. 8, C.F. e P.I. 00606620409, qui rappresentato:

- dal Dott. Pierluigi Rosetti nella sua qualità di Dirigente del Servizio Welfare e Sussidiarietà in virtù del decreto sindacale n. 6 del 30/01/2025 ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti,
- Dott.ssa Alessandra Neri , nella sua qualità di Dirigente *ad interim* del Servizio Servizi Civici e Politiche per lo Sport in virtù del decreto sindacale n. 65 del 4/11/2025 ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

E

il Sig. _____ nato a Forlì il _____, residente a Forlì in Via _____,
Coordinatore del Quartiere 11 (Romiti),

E

i cittadini:

_____ nato a Forlì il _____ residente a Forlì _____
_____ nato a Cesena il _____ residente a Forlì i _____,

PREMESSO

- che l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- che il Comune di Forlì, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 31/10/2017 ha approvato il “Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” (Regolamento);
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il presente patto di collaborazione disciplina una proposta di collaborazione ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento comunale vigente in materia.
2. L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:
 - servizio di apertura e chiusura dei cancelli del Palazzetto dello Sport di Villa Romiti;
 - servizio di apertura e chiusura del Palazzetto dello Sport di Villa Romiti in supporto al personale comunale.

ART. 2 – OBIETTIVI E AZIONI

1. Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Forlì e i Proponenti per la realizzazione dell'intervento concordato in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.
2. Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano le seguenti:
 - assicurare l'accesso all'area del Palazzetto Sport Villa Romiti secondo gli orari e il calendario fornito dal Referente dell'Unità Sport, ai principali utilizzatori: associazioni e società sportive, istituti scolastici, e Comitato di Quartiere;
 - assicurare apertura e chiusura dei cancelli del Palazzetto dello Sport di Villa Romiti ai seguenti orari: apertura ore 07:00 chiusura ore 23:00, verificando al momento della chiusura dei cancelli che all'interno della struttura non siano più presenti persone;
 - garantire il pieno utilizzo e valorizzazione dell'impianto, collaborando anche a supporto del personale comunale per l'apertura e chiusura del Palazzetto dello Sport sia per per le attività sportive svolte da Istituti Scolastici (scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado), che per attività ed eventi in concessione secondo gli orari e il calendario



fornito dal Referente dell'Unità Sport.

3. A tale scopo, i Proponenti si rapporteranno con il Comune per verificare l'assenza di situazioni di interferenza in occasione della programmazione degli interventi.
4. E' a carico degli esecutori ogni onere per eseguire l'intervento nel rispetto delle specifiche normative vigenti, in particolar modo riguardo alla sicurezza.
5. L'attività oggetto del presente patto di collaborazione non comporta costi per attrezzature o altre spese di cui chiedere il rimborso al Comune.

ART. 3 – MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

1. Il Comune di Forlì ed i Proponenti si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

2. Le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni all'Amministrazione Comunale, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto nel rispetto dei principi del suddetto Regolamento.

3. I Proponenti si impegnano a mantenere l'impegno preso con l'Amministrazione all'interno del presente patto di collaborazione.

ART. 4 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune di Forlì e specificamente il Referente dell'Unità Sport o suo delegato, fornisce ai Proponenti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opereranno i soggetti coinvolti nella collaborazione di cui al presente patto, unitamente alle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare, in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori, attraverso la contestuale consegna della documentazione disponibile contenente le relative prescrizioni.

2. I Proponenti sollevano il Comune di Forlì da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente patto. Le attività previste nel presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la loro responsabilità.

3. I Proponenti si impegnano a sottoscrivere per accettazione e a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

4. I Proponenti sono tenuti al rispetto dei contenuti del presente patto di collaborazione. In



particolare VALMORI Stefano, coordinatore si fa carico di verificare il rispetto di tali prescrizioni da parte di tutti i soggetti coinvolti

ART. 5 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

1. Il presente Patto di collaborazione regola gli interventi di volontariato attivo svolto da:

- 1) _____ nato a Forlì _____ residente a Forlì in Via _____
- 2) _____ nato a Forlì il _____ residente a Forlì in _____
- 3) _____ nato a Cesena il _____ residente a Forlì in Via _____

restando il Comune di Forlì stesso del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o di prestazione d'opera. I nominativi dei volontari adibiti a tale servizio potranno essere integrati su richiesta formale di _____ coordinatore del Comitato di Quartiere 11 (Romiti).

2. Nello svolgimento delle attività di cui al presente patto di collaborazione tutti i soggetti coinvolti saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività con copertura in caso di morte ed invalidità permanente.

3. Le polizze assicurative oggetto di estensione sono:

- a) copertura infortuni, attivata per la categoria dei volontari che dovessero subire danni durante lo svolgimento delle attività, con copertura in caso di morte 50.000,00 euro ed invalidità permanente 100.000,00 euro.
- b) copertura della responsabilità civile verso terzi, con massimale di 7.500.000 euro;

4. A tal fine il Proponente VALMORI Stefano deve tenere apposito registro e comunicare all'Amministrazione -Unità Sport giornate e orari in cui sono effettuati gli interventi. Il volontario risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

ART. 6 – TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

1. Il Comune si riserva di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 24 del Regolamento.

2. Il Comune si impegna a pubblicare il presente atto.

ART. 7 – CONTROVERSIE

1. La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'art. 27 del Regolamento.

ART. 8 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

1. Il presente atto di collaborazione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione fino al **30.04/2028**

E' onere di VALMORI Stefano dare immediata comunicazione di eventuali interruzione o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

2. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto di collaborazione.

ART. 9 – NORMA FINALE

1. Per quanto riguarda quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”.

Data 28/04/2026

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Forlì

La Dirigente ad interim del Servizio Servizi Civici e Politiche per lo Sport,
D.ssa Alessandra Neri

Il Dirigente del Servizio Welfare e Sussidiarietà,
Dott. Pierluigi Rosetti

I Proponenti

Coordinatore del Comitato di Quartiere 11 (Romiti)

